

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2261

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

Concessione di un premio speciale di interessamento al servizio ai ricevitori e ad altre categorie di personale delle ricevitorie postali e telegrafiche

Seduta del 24 ottobre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, venne, come è noto, concesso al personale postelegrafonico, in sostituzione della indennità di presenza, un premio di interessamento basato sull'effettivo rendimento in servizio del personale e tendente a stimolarne maggiormente l'interessamento nell'espletamento dei servizi affidatigli.

Il personale ha ben corrisposto alla finalità cui la speciale indennità tendeva, ed ha efficacemente contribuito all'enorme sforzo sostenuto dall'Amministrazione per il risanamento del bilancio, ed ai considerevoli sacrifici che il risanamento stesso ha imposto, per cui si è potuto anche addivenire al raddoppio della misura dell'indennità stessa, assicurando addirittura la copertura del maggiore onere con le considerevoli economie, realizzate appunto per l'interessamento e lo zelo dimostrati dal personale.

Dall'indennità predetta è rimasto escluso il personale delle ricevitorie che, com'è noto, è inquadrato a parte: è evidente, però, che, date le finalità dell'indennità e lo scopo ultimo che l'Amministrazione si propone di raggiun-

gere (il risanamento completo del bilancio con la massima efficienza dei servizi), questa ultima categoria non poteva essere trascurata, poiché la maggior parte degli uffici periferici dell'Amministrazione (oltre undicimila) sono proprio affidati al personale delle ricevitorie.

Sono stati pertanto, effettuati studi perché anche per questo personale venisse istituita una speciale indennità che ne stimolasse maggiormente il rendimento in servizio, e potesse anche costituire un sensibile incentivo a realizzare economie nell'espletamento dei servizi.

A ciò tende lo « speciale premio di interessamento all'economia e regolarità del servizio » che col presente disegno di legge si propone di istituire in favore dei ricevitori, gerenti, supplenti, portalettere rurali e collettori.

La spesa complessiva annua cui l'Amministrazione andrà incontro per effetto dell'applicazione del disegno di legge, ammonta a lire 950.000.000 in conformità alle condizioni risultanti dall'adesione del Ministro del tesoro.

Per la copertura di parte della spesa, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i personali interessati hanno accettato di ridurre dell'1 per cento l'aggio che attualmente percepiscono, nella misura del 3 per cento, sulle vendite di carte valori eccedenti le lire 100.000 mensili. Ciò comporta per l'Amministrazione un'economia di circa lire 300.000.000.

Per il resto sarà provveduto con i mezzi ordinari di bilancio, e specialmente con economie nei servizi e nel personale, già realizzate in parte, e da realizzare.

Per la corresponsione del premio sono previsti i seguenti criteri fondamentali:

1°) Il premio è corrisposto direttamente dall'Amministrazione ai ricevitori, gerenti e agenti rurali, mentre ai supplenti, in considerazione della loro particolare figura di dipendenti dal ricevitore in base alle norme del contratto d'impiego privato, viene corrisposto dai ricevitori o gerenti da cui dipendono, ai quali poi l'Amministrazione provvede a rimborsare l'importo pagato.

2°) La misura del premio è stabilita in relazione all'importanza della ricevitoria, calcolata secondo la retribuzione percepita, dato che, naturalmente, la gravosità dei compiti e la relativa responsabilità cresce col crescere dell'importanza dell'ufficio.

Invece per i supplenti ed agenti rurali, le cui prestazioni non variano per qualità ma solo per quantità, in relazione alla durata del servizio loro richiesto, la misura del premio è stata fissata in base al numero delle ore di servizio cui sono obbligati; ovviamente, in caso di orario d'obbligo ridotto, viene ridotta proporzionalmente anche l'ali-

quota del premio d'interessamento dei ricevitori e gerenti.

Non è sembrato possibile, data la speciale figura giuridica dei procaccia, attribuire anche ad essi un premio di interessamento.

Ma ritenendosi inopportuno privare il detto personale dal beneficio economico attribuito ad altri lavoratori, anche dal punto di vista dell'incentivo a migliorare la propria prestazione in servizio, è stata attribuita ad esso una speciale indennità integrativa della retribuzione secondo criteri analoghi a quelli stabiliti per il premio di interessamento ai portalettere.

3°) Nel disegno sono state anche previste le condizioni alle quali il premio potrà essere corrisposto.

È stato inoltre sancito il diritto alla corresponsione del premio in caso di servizio festivo obbligatorio, in ragione delle ore prestate, e con facoltà al Ministro di maggiorare la quota oraria fino al 60 per cento.

Dato poi il fine che la speciale indennità si propone, si è stabilito che può essere escluso da essa il personale demeritevole, ma, per cautelare opportunamente il personale, si è riservato al direttore provinciale la decisione sulla esclusione dal premio: è ovvio però che il ricevitore o il gerente potrà segnalare al direttore i casi di esclusione per il personale che presta servizio alle dipendenze del suo ufficio.

Il provvedimento si prefigge lo scopo di sveltire e migliorare i servizi, interessando maggiormente il personale al loro regolare andamento, ed è basato sulle economie del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ai ricevitori, gerenti, supplenti, portalettere rurali delle ricevitorie postali telegrafiche ed ai collettori è assegnato un premio speciale di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge.

ART. 2.

Il premio speciale di interessamento di cui al precedente articolo 1 è corrisposto ai ricevitori e gerenti postali telegrafici dall'Ammini-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

strazione delle poste e dei telegrafi nella misura giornaliera seguente:

Ricevitori e gerenti di ricevitorie con retribuzione:

fino a L. 5.000	L.	90
» » 10.000	»	95
» » 20.000	»	110
» » 30.000	»	125
» » 40.000	»	145
» » 50.000	»	170
oltre » 50.000	»	200

Il premio speciale di interessamento è corrisposto nella misura di cui al precedente comma nel caso di orario d'obbligo di almeno 7 ore giornaliere.

Qualora i ricevitori o i gerenti prestino servizio in ricevitorie con orario d'obbligo inferiore, il premio di interessamento viene ridotto in proporzione.

Per la misura delle retribuzioni di cui al presente articolo vengono applicate le norme del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1533.

ART. 3.

Il premio speciale di interessamento di cui al precedente articolo 1 è corrisposto ai supplenti dai ricevitori o gerenti dai quali essi dipendono, nella misura giornaliera seguente:

Supplenti con obbligo di orario:

di almeno 7 ore giornaliere	L.	77
» » 6 » »	»	66
» » 5 » »	»	55
» » 4 » »	»	44
» » 3 » »	»	33
» » 2 » »	»	22
» » 1 » »	»	11

Ai ricevitori e gerenti predetti sarà rimborsata dalla Amministrazione delle poste e dei telegrafi la spesa da essi sostenuta ai sensi del presente articolo.

ART. 4.

Il premio speciale di interessamento di cui al precedente articolo 1 è corrisposto ai portalettere rurali e collettori anche provvisori dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nella misura giornaliera seguente:

Con orario d'obbligo:

di 8 ore giornaliere	L.	51
» 7 » »	»	42
» 6 » »	»	36
» 5 » »	»	30
» 4 » »	»	24
» 3 » »	»	18
» 2 » »	»	12
» 1 » »	»	6

ART. 5

Ai procaccia vincolati con obbligazione personale viene corrisposto mensilmente, ad integrazione del corrispettivo contrattuale, un compenso integrativo per le giornate di effettiva prestazione personale, nella misura ed alle condizioni previste per i portalettere rurali e collettori, in quanto applicabili.

ART. 6.

Il premio speciale di interessamento di cui alla presente legge è corrisposto al personale non demeritevole, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio con completo adempimento dell'orario d'obbligo, esclusi i giorni di congedo.

In caso di presenza obbligatoria in servizio in giorni dichiarati festivi il premio speciale d'interessamento è corrisposto al personale che ne abbia titolo in ragione delle ore di servizio effettuato, con facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di maggiorare la quota oraria corrisposta fino alla misura del 60 per cento.

La facoltà di escludere dalla corresponsione del premio speciale di interessamento il personale demeritevole spetta al direttore provinciale il quale, ove trattisi di supplenti o di agenti rurali, potrà provvedere, anche su proposta del titolare o gerente della ricevitoria presso la quale essi prestano servizio.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1951-52 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio derivanti:

a) da economie sul capitolo di spesa n. 37 dello stato di previsione per l'esercizio 1951-52, realizzabili con la riduzione della percentuale dell'aggio corrisposto ai ricevitori per la vendita di carte valori postali dal 3 al 2 per cento per le vendite eccedenti le lire 100.000 mensili;

b) da economie sui capitoli di spesa n. 1 e 2;

c) da una aliquota delle maggiori entrate dell'Amministrazione medesima indicata nei capitoli 1, 2, 4 e 7 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio predetto.